

*-Green Pass-*

## Certificazione verde Covid-19

### ATTESTA

- l'avvenuta vaccinazione di almeno una dose del vaccino contro il Covid-19

**oppure**

- l'esito negativo a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore

**oppure**

- la guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi

# Certificazione verde Covid-19

## CHI PUO' CONTROLLARE ?

- pubblici ufficiali
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
- titolari o delegati di strutture ricettive e pubblici esercizi per l'accesso ai quali è richiesta la Certificazione
- proprietari o legittimi possessori di luoghi/locali (o loro delegati) presso i quali si svolgono attività con obbligo della Certificazione
- vettori aerei, marittimi e terrestri o i loro delegati
- gestori o delegati di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali

## Le documentazioni rilasciate

da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi,  
medici di famiglia e pediatri:

- di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19
- di esito negativo a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore
- di guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi

hanno analoga validità della  
Certificazione verde Covid-19  
*-Green Pass-*

# La Certificazione verde Covid-19 *-Green Pass-*

PER ACCEDERE A SAGRE E FIERE

E' OBBLIGATORIA  
PER GLI OVER 12 ANNI

# La Certificazione verde Covid-19 *-Green Pass-*

PER ACCEDERE A  
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

E' OBBLIGATORIA  
PER GLI OVER 12 ANNI

# La Certificazione verde Covid-19 *-Green Pass-*

NON E' RICHIESTA PER ACCEDERE A  
EVENTI

ALLESTITI IN LUOGHI ALL'APERTO  
PRIVI DI SPECIFICI E UNIVOCI VARCHI DI ACCESSO

## COMUNICATO STAMPA

Aosta, mercoledì 18 agosto 2021

# Applicazione delle disposizioni concernenti il green-pass, le precisazioni della Presidenza della Regione

La Presidenza della Regione, in relazione alle richieste di chiarimento pervenute riguardo all'applicazione delle disposizioni concernenti il *green-pass* e dopo aver condiviso, nell'ambito del Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica (Cosp), la necessità di un'ampia comunicazione in merito, riporta le seguenti precisazioni.

- **Documenti alternativi al *green-pass*.**

Le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che attestano l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti hanno analoga validità della Certificazione verde Covid 19.

(Fonte: art. 9, comma 10 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e sito <https://www.dgc.gov.it/web/> )

- **Soggetti preposti al controllo del possesso del *green pass*.**

Il controllo del possesso certificazione verde COVID-19 viene effettuato tramite la lettura del **QR code**, utilizzando esclusivamente l'**App Verifica C19**. L'applicazione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I soggetti preposti al controllo certificazioni verdi COVID-19 sono:

- a) **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) **personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo** in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009);
- c) **titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi** per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) **proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività** per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i **vettori** aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) **gestori delle strutture** che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) e f) devono essere incaricati con **atto formale di delega** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra menzionati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

A tale proposito, la circolare del Ministero dell'Interno ha chiarito che gli esercenti non hanno l'obbligo di controllare sempre l'identità dei possessori di certificazione verde COVID-19, ma possano farlo in caso di dubbio sull'identità del soggetto che esibisce il certificato, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Tale verifica ha quindi natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione.

*(Fonti: Art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, n. 143, circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 – prot. 0054914)*



- **Necessità di green pass per sagre ed eventi.**

L'accesso a **sagre e fiere** anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli **spettacoli aperti al pubblico**, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli **eventi** si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

(Fonte: <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>)